



R.D. 18 giugno 1931, n. 773

Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza

.... Omissis

Art. 62. (art. 61 T.U. 1926).

I portieri di case di abitazione o di albergo, i custodi di magazzini, stabilimenti di qualsiasi specie, uffici e simili, quando non rivestono la qualità di guardia particolare giurata, devono ottenere l'iscrizione in apposito registro presso l'autorità locale di pubblica sicurezza.

L'iscrizione deve essere rinnovata ogni anno. È rifiutata o revocata a chi non risulta di buona condotta od è sfornito della carta di identità.

Il contravventore all'obbligo stabilito dalla prima parte di questo articolo è punito con l'arresto da uno a tre mesi e con l'ammenda da lire 200.000 a 1.000.000 .

I proprietari o gli amministratori delle case, alberghi, magazzini, stabilimenti o uffici sopra indicati, e coloro che ne rispondono a qualsiasi titolo, qualora adibiscano o tengano al servizio di portiere o custode chi non è iscritto nel registro dell'autorità locale di pubblica sicurezza, sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 400.000 a lire 1.200.000 .

(articolo abrogato dall'art. 1, commi 1 e 3 e dall'allegato B alla l. 24 novembre 2000, n. 340)

Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635

Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773 delle Leggi di Pubblica Sicurezza

§ 12

DEI PORTIERI E DEI CUSTODI

Art. 111

(articolo abrogato dall'art. 1, commi 1 e 3 e dall'allegato B alla l. 24 novembre 2000, n. 340)

Art. 112

(articolo abrogato dall'art. 47, D.P.R. 25 giugno 1953, n. 492)

Art. 113

(articolo abrogato dall'art. 1, commi 1 e 3 e dall'allegato B alla l. 24 novembre 2000, n. 340)

Art. 114

(articolo abrogato dall'art. 1, commi 1 e 3 e dall'allegato B alla l. 24 novembre 2000, n. 340)

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 5869

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa del deputato LION

Disciplina dei servizi di custodia e degli altri servizi di sicurezza secondaria

Presentata il 20 maggio 2005

Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge si intende raggiungere l'obiettivo di dare una posizione giuridica più chiara ai dipendenti di enti pubblici e privati che svolgono servizi di custodia e altre funzioni connesse alla sicurezza e alla buona gestione di immobili e stabili, sia pubblici che privati. L'intento è quello di sopperire alle attuali lacune legislative, individuando con chiarezza compiti e responsabilità di queste figure professionali per quanto concerne soprattutto l'aspetto della sicurezza e della tutela della proprietà, pubblica e privata.

In particolare si sottolinea l'importanza della difesa operata da tale personale ai fini dell'incolumità dei cittadini, a cui si attribuisce un ruolo sociale importante e la cui incentivazione mitigherebbe di gran lunga la piaga della criminalità in ambito urbano.

È necessario prendere atto dell'incredibile lavoro svolto da oltre cinquantamila operatori tra portieri e custodi di immobili, ai quali va giustamente concesso un riconoscimento giuridico, che consenta loro di continuare a svolgere le proprie mansioni in tutta serenità e con una chiara consapevolezza dei propri diritti e dei propri doveri.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Disciplina delle licenze).

1. L'esercizio delle attività svolte all'interno di fabbricati ad uso abitativo o industriale al fine di garantire la sicurezza delle persone e di prevenire danni ai beni mobili e immobili è soggetto a licenza prefettizia.

2. Il Ministro dell'interno stabilisce, con proprio decreto, i requisiti e i criteri necessari per

l'ottenimento della licenza di cui al comma 1, e adotta il regolamento contenente le modalità tecnico-operative per il corretto svolgimento dell'attività di cui al medesimo comma 1.

3. Presso ogni prefettura - ufficio territoriale del Governo - è istituita una commissione composta da rappresentanti delle Forze dell'ordine, degli enti pubblici e privati nonché delle associazioni di categoria dei portieri e dei custodi abilitati ai sensi dell'articolo 2. I componenti della commissione sono nominati dal prefetto su indicazioni delle categorie rappresentate.

Art. 2.

(Impiego dei portieri e dei custodi abilitati).

1. I portieri e i custodi abilitati all'espletamento dei servizi di cui all'articolo 1 operano sotto la diretta responsabilità del proprietario dell'immobile o del soggetto responsabile della gestione dell'immobile, nel rispetto delle direttive impartite dalla commissione di cui al comma 3 del medesimo articolo 1.

2. Gli operatori di cui al comma 1 possono svolgere attività di sicurezza e interventi per i quali è prevista la presenza di organi di polizia giudiziaria o di guardie giurate solo ed esclusivamente nelle condizioni eccezionali previste dalla commissione di cui al comma 3 dell'articolo 1. Essi sono in ogni caso tenuti a corrispondere a ogni richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza e a riferire alla medesima autorità ogni circostanza utile per la prevenzione e la repressione dei reati.

3. Gli operatori di cui al comma 1 sono tenuti a indossare una specifica uniforme, le cui caratteristiche sono individuate, dalla commissione di cui al comma 3 dell'articolo 1.

4. Gli operatori di cui al comma 1 sono altresì tenuti a garantire la piena attuazione degli obiettivi di raccolta differenziata stabiliti dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, per quanto concerne la produzione dei rifiuti connessa all'immobile di propria competenza.

Art. 3.

(Requisiti).

1. Gli operatori di cui al comma 1 dell'articolo 2 devono avere i seguenti requisiti:

- a) possedere adeguate capacità motorie e psicoattitudinali;
- b) non avere riportato condanne penali, anche non definitive;
- c) possedere sufficienti capacità tecnico-professionali, acquisite e documentate;
- d) avere compiuto la maggiore età;
- e) essere in possesso della certificazione antimafia;
- f) essere iscritti al Servizio sanitario nazionale;
- g) essere in possesso di una polizza assicurativa antinfortunistica;
- h) essere in possesso della certificazione conseguita al termine dei corsi di cui all'articolo 5.

Art. 4.

(Registro dei portieri e dei custodi abilitati).

1. Gli operatori di cui al comma 1 dell'articolo 2 sono tenuti ad iscriversi in un apposito registro tenuto presso la questura o la stazione locale dei carabinieri. L'iscrizione al registro deve essere rinnovata ogni anno ed è revocata qualora vengano meno uno o più dei requisiti di cui all'articolo 3.

Art. 5.

(Corsi di aggiornamento).

1. Gli operatori di cui al comma 1 dell'articolo 2 sono tenuti a seguire appositi corsi di aggiornamento riguardanti la prevenzione dei reati, la salvaguardia della salute pubblica e la tutela dell'ambiente.

2. I corsi di cui al comma 1 sono predisposti e organizzati dalle Forze dell'ordine, di intesa con le associazioni di categoria dei portieri e dei custodi degli immobili.

- FINE -